

Città di Amandola

Provincia di Fermo
 Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco Pregiato dei Sibillini
 e-mail: comune.amandola@emarche.it | info@comune.amandola.fm.it

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-11-20 Numero 27

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	RAFAIANI SANDRA	A
POCHINI GIUSEPPE	P	MARIANI ALESSIO	P
LUPI PIERGIORGIO	P	TIDEI VALERIO	P
ANNESSI GIOVANNI	P	DEL GOBBO DANILO	P
FIOCCHI NAZZARENO	P	VITTORI RAFFAELE	P
PALMIERI PAOLO	P	MECOZZI ADRIANO	P
TASSI RICCARDO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NERLA GIULIANA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

FIOCCHI NAZZARENO

TASSI RICCARDO

TIDEI VALERIO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Stante l'emergenza COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza come consentito dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 e disciplinato con provvedimento sindacale n. 7 del 23.03.2020 e con provvedimento sindacale n. 12 del 10.06.2020. E' presente presso la sede comunale il Sindaco, che presiede la seduta. Il sistema di videoconferenza in uso consente la chiara percezione ed individuazione dei consiglieri presenti e di quanto dagli stessi dichiarato.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso l'art. 6 del D.Lgs 267/2000 rubricato "Statuti comunali e provinciali" che recita:

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 215 del 2012)*
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. *[Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,]* lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. *(il controllo da parte dell'organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)*
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Richiamato il decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modifiche dal Parlamento in data 14 settembre 2011 in Legge 14/09/2011 n. 148, con il quale si è proceduto, all'articolo 16 (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) a una modifica sostanziale dei principi fondamentali dell'ordinamento degli Enti Locali;

Considerato:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 07.03.1991 e n. 45 del 09.06.1995 è stato approvato lo Statuto del Comune di Amandola in adeguamento alle disposizioni normative contenute nelle leggi n. 81/1993 e n. 415/1993;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12.06.2001 sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo originario, al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'Amministrazione locale;
- che con deliberazione n. 16 del 07.06.14 ad oggetto "Variazione allo Statuto comunale" sono state apportate novelle di modificazione ed integrazione delle disposizioni di alcuni articoli contenute nell'allegato della deliberazione stessa;
- che con deliberazione n. 53 del 22.12.14 ad oggetto "Modifica articolo 2 Statuto comunale – Variazione sede municipale" è stata variata la sede legale del Comune di Amandola dal "capoluogo" alla "Località Garulla", presso l'edificio pubblico ex scuola sito a Villa Garulla Superiore, civico n. 29;

Visto l'art. 17, comma 1, del vigente statuto comunale, secondo il quale "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco";

Visto e richiamato l'art. 1, comma 135 della Legge 07/04/2014, n. 56, secondo il quale "all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

Valutato che si rende necessario, per garantire una maggiore snellezza del funzionamento della Giunta comunale che deve adattarsi alle diverse esigenze organizzative dell'Ente, riformulare il comma 1 dell'art. 17 del vigente Statuto comunale come segue "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco"

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 e 149 bis del d.lgs. n. 267/2000, , è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal competente Responsabile;

PROPOSTA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente novella di modificazione ossia riformulare il comma 1 dell'art. 17 del vigente Statuto comunale come segue "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco";
3. di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile;
4. di dare atto che le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale dei due terzi dei consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

5. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con la presente, sarà affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

Con la seguente votazione: è assente, fra i consiglieri assegnati, Rafaiani
8 favorevoli (maggioranza), 4 contrari (Del Gobbo, Mecozzi, Tidei e Vittori)

UDITO il Sindaco che illustra ai presenti il contenuto della proposta di deliberazione, specificando che si tratta di una modifica statutaria richiesta dalla normativa nazionale alla quale è necessario adeguarsi;

UDITI gli interventi di seguito si riportati in sintesi, mancando il testo scritto previsto dal comma 7, art. 58, del Regolamento del Consiglio Comunale per i casi in cui gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa.

UDITO, in particolare, l'intervento del Consigliere LUPI che da lettura dell'integrazione testè svolta, già riportata in proposta ma non presente nella proposta inviata ai consiglieri, quale:

“Visto l'art. 17, comma 1, del vigente statuto comunale, secondo il quale “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco”;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 135 della Legge 07/04/2014, n. 56, secondo il quale “all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;”

UDITO il Sindaco che chiede a tutto il consiglio comunale di prendere atto dell'integrazione svolta dal consigliere Lupi, a meno che non vi sia necessità, da parte dei consiglieri di minoranza perché quelli di maggioranza sono stati già sentiti, di sospendere i lavori per esaminare e votare quanto integrato;

UDITO il consigliere Danilo Del Gobbo che specifica che non vi è tale necessità;

UDITO il consigliere Mecozzi secondo il quale, oltre a prevedersi un numero massimo,

dovrebbe prevedersi anche un numero minimo;

UDITO il consigliere Vittori secondo il quale, se è vero che la legge prevede un numero massimo, è vero anche gli equilibri interni alla maggioranza vanno rispettati facendo in modo che gli assessori siano in numero maggiore possibile, anche a garanzia della ricchezza del confronto dialettico;

UDITO, infine, l'intervento del SINDACO che risponde al consigliere Mecozzi facendo presente che la normativa non prevede il numero minimo ed al consigliere Vittori che è d'accordo con lui sull'importanza del confronto dialettico tant'è che è sua consuetudine invitare in giunta anche i consiglieri di maggioranza delegati in molte funzioni.

Con la seguente votazione: è assente, fra i consiglieri assegnati, Rafaiani
8 favorevoli (maggioranza), 4 contrari (Del Gobbo, Mecozzi, Tidei e Vittori)

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. di approvare la seguente novella di modificazione ossia riformulare il comma 1 dell'art. 17 del vigente Statuto comunale come segue "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco";
3. di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile;
4. di dare atto che le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale dei due terzi dei consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
5. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con la presente, sarà affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. di dare atto che le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale dei due terzi dei consiglieri assegnati e non essendo stata raggiunta tale maggioranza la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene anche nella successiva seduta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 26-11-20

Il Responsabile del servizio interessato
MARINANGELI ADOLFO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA

-
=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Amandola, li 24-12-20

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 24-12-20 per quindici giorni consecutivi.

Amandola, li 24-12-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA**

-
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 03-01-2021

Amandola, li 24-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
NERLA GIULIANA